

A chi ha registrato
di cassa

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI: PARTENZA GENERALIZZATA DAL 1° GENNAIO 2020 CON ATTENZIONE A ESONERI E PERIODO TRANSITORIO

Come più volte segnalato in precedenti informative, l'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (in pratica, i soggetti che certificano le operazioni ai fini Iva a mezzo di scontrino e/o ricevuta fiscale), memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Con riferimento alla decorrenza di detto obbligo si è osservato che:

- dallo scorso 1° luglio 2019 l'obbligo ha interessato i soggetti con volume d'affari relativo all'anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019);
- **dal prossimo 1° gennaio 2020** l'obbligo diviene generalizzato per tutti i soggetti Iva a prescindere dalla misura del volume d'affari conseguito nell'anno precedente.

Gli esoneri

Fin dallo scorso mese di luglio 2019 il Legislatore ha individuato specifiche ipotesi di esonero dal predetto obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare, di esoneri non definitivi ma che operano per un periodo transitorio.

Con il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze datato 10 maggio 2019** vengono individuate le relative fattispecie con la precisazione che.

- per alcune tipologie il 31 dicembre 2019 segnerà la fine del periodo di esonero mentre
- per altre è l'articolo 3 del citato decreto a stabilire che con nuovi decreti saranno individuate le relative date a partire dalle quali verranno meno detti esoneri (ad oggi nessun decreto successivo a quello del 10 maggio 2019 risulta emanato).

Gli esoneri del D.M. 10 maggio 2019

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">a) operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall'articolo 2, D.P.R. 696/1996 (elencate in precedente informativa);b) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018;

- d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale;
- e) cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. "non oil" effettuate da esercenti impianti di distribuzione di carburante qualora i relativi compensi/ricavi non superino l'1% del volume di affari complessivo dell'anno 2018.

Il citato decreto specifica, infine, che le operazioni diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) continueranno a essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

Le novità del decreto crescita

Con il comma 1 dell'articolo 12-*quinquies*, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) vengono introdotte importanti modifiche all'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare viene sostituito il comma 6-*ter* (la precedente versione di tale comma prevedeva l'emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività *internet* permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) che ora prevede quanto segue:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (determinata secondo le regole generali previste dall'articolo 6, Decreto Iva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998.
- nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi
 - per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro
 - **per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020** per tutti gli altri soggetti,

le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il periodo transitorio

A proposito del richiamato periodo "semestrale" di moratoria delle sanzioni è importante precisare – come ribadito anche da Assonime con la circolare n. 24 del 22 novembre 2019 – che:

- detto periodo transitorio riguarda solo la fase di trasmissione (che passa transitoriamente da 12 giorni alla fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione),
- e non quella di memorizzazione dei corrispettivi (che dovrà rispettare il termine giornaliero normativamente previsto).

Con la **circolare n. 15/E/2019** l'**Agenzia delle entrate**, in relazione al citato periodo transitorio, precisa che:

- a) con provvedimento direttoriale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi;
- b) detti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (possibilità consentita fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre scadente, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020 nei casi descritti in precedenza).

Relativamente al precedente punto a) è con il **provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019** che vengono fissate le modalità di trasmissione dei corrispettivi nel citato periodo transitorio.

In particolare sono 3 i servizi *online* messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per procedere alla trasmissione dei corrispettivi:

- **servizio di upload di un file** contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un *file* compresso contenente i *file* dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- **servizio web di compilazione** dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione",
- **sistema di cooperazione applicativa**, su rete *internet*, con servizio esposto tramite modello "*web service*" fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

La trasmissione dei corrispettivi secondo una delle richiamate modalità potrà avvenire, alternativamente:

- direttamente a cura del contribuente;
- attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

I vantaggi del registratore telematico

Vale poi la pena ricordare che i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo delle richiamate semplificazioni transitorie, potranno comunque dotarsi sin dal 1° gennaio 2020 di un registratore telematico.

I vantaggi della sua adozione, come ricordato dalla già citata circolare Assonime 24 dello scorso 22 novembre 2019 sono così riassumibili:

- non è più necessario tenere il registro dei corrispettivi;
- non è più richiesta la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti;
- non sussiste più l'obbligo di conservazione del libretto di servizio;
- la revisione periodica dell'apparecchio passa da annuale a biennale;
- viene riconosciuto un credito d'imposta per l'acquisto del registratore telematico per l'adattamento dei tradizionali registratori di cassa.

La lotteria degli scontrini

Con riferimento alla cosiddetta "lotteria degli scontrini", e cioè alla possibilità di partecipare alla estrazione di premi in denaro sulla base dei documenti commerciali rilasciati dai nuovi registratori telematici, che tanta ilarità ha suscitato nell'opinione pubblica, si segnala che il recente decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, recentemente convertito in legge, ha apportato significativi ritocchi a tale disciplina in un'ottica di semplificazione degli adempimenti sia per gli esercenti che per i consumatori, rinviando altresì la decorrenza di detta disciplina a partire dal 1° luglio 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Alla luce di quanto sopra appare ragionevole ritenere che possano rientrare nell'ambito applicativo dell'iper ammortamento anche i nuovi registratori telematici. Essendo infatti gli stessi in grado di trasmettere e ricevere dati telematicamente all'Agenzia delle entrate, dovrebbero essere considerati beni materiali interconnessi al sistema aziendale.

La lotteria degli scontrini

Nell'ambito delle misure volte a combattere l'evasione fiscale e a incentivare l'emersione del sommerso, all'interno del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio per l'anno 2020) sono state introdotte alcune disposizioni che modificano e integrano la c.d. "lotteria degli scontrini".

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2020, è prevista la possibilità di partecipare a una lotteria, con estrazione di premi a sorte, per tutte le persone fisiche che, al di fuori dell'attività di impresa, acquistano beni o ricevono prestazioni di servizi. Alla lotteria possono partecipare solamente le persone maggiorenni e residenti in Italia.

La partecipazione alla lotteria è consentita con acquisto documentato sia da fattura elettronica sia da documento commerciale. Una ulteriore estrazione di premi è prevista nel caso in cui il pagamento del corrispettivo dell'operazione avvenga in modalità elettronica.

L'acquirente/committente dovrà manifestare all'esercente la propria volontà di partecipare alla lotteria e comunicare il proprio "codice lotteria". Questo codice costituisce un pseudonimo del codice fiscale, necessario per assicurare le esigenze di protezione dei dati personali evidenziate dal Garante della *privacy*. Il codice lotteria può essere richiesto accedendo al "Portale della lotteria" presente sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Gli esercenti dovranno essere in grado di consentire ai propri clienti di partecipare alla lotteria, a far data dal 1° gennaio 2020. A tale scopo, il [provvedimento 31 ottobre 2019](#), prevede che gli esercenti, devono provvedere ad apposita configurazione dei registratori telematici entro il 31 dicembre 2019. In deroga a tale disposizione, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, non possono né acquisire, né trasmettere i dati necessari per la partecipazione alla lotteria fino al 30 giugno 2020.

Gli esercenti sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate anche l'eventuale operazione di reso/annullo, relativa a documenti commerciali originariamente emessi con l'indicazione di un codice lotteria.

Il D.L. 124/2019 ha previsto che l'esercente che:

- rifiuta il codice lotteria del contribuente;
- non trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della "giocata";

è punibile con la sanzione da 100 a 500 euro. Tale sanzione è applicabile per ogni singola infrazione e non è soggetta a cumulo giuridico. Tuttavia fino al 30 giugno 2020, ai soggetti passivi che assolvono temporaneamente all'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il "vecchio" registratore di cassa o tramite ricevuta fiscale, non sono applicabili le sanzioni connesse alla lotteria degli scontrini.

SCHEDA DI SINTESI

Dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, entrano in vigore i nuovi obblighi in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi telematici.



Nel precedente intervento pubblicato sulla circolare tributaria n. 42/2019, sono stati esaminati i principali aspetti legati alla introduzione dell'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, con particolare riferimento a: soggetti obbligati, esoneri, decorrenza, periodo di moratoria, adempimenti e sanzioni.



Il presente contributo completa il quadro con ulteriori osservazioni e precisazioni con specifico riferimento ai casi particolari di esonero, o di comunicazione dei corrispettivi, al credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici, alla possibilità di usufruire dell'iper ammortamento per l'acquisto dei nuovi apparecchi, alla lotteria degli scontrini. Viene altresì esaminata la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso per sanare eventuali omissioni.